



COMUNE DI
PONTENURE
(PIACENZA)

STATUTO

*approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.03.2017
con deliberazione n. 19 esecutiva dal 31.03.2017
e modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.09.2024
con deliberazione n. 26 del 30.09.2024*

INDICE

| | |
|--|-----------|
| ELEMENTI COSTITUTIVI..... | 4 |
| ART. 1. PRINCIPI FONDAMENTALI..... | 4 |
| ART. 2. TERRITORIO SEDE E STEMMA DEL COMUNE..... | 4 |
| ART. 3. FINALITA'..... | 4 |
| ART. 4. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMUNALE..... | 5 |
| ART. 5. FORME DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE..... | 6 |
| ART. 6. ALBO PRETORIO E INFORMAZIONE..... | 6 |
| ART. 7. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE..... | 6 |
| PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE..... | 7 |
| TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO..... | 7 |
| ART. 8. ORGANI..... | 7 |
| ART. 9. CONSIGLIO COMUNALE..... | 7 |
| ART. 10. COMPETENZE E ATTRIBUZIONI..... | 7 |
| ART. 10 BIS PRESIDENTE DEL CONSIGLIO..... | 7 |
| ART. 11. CONVOCAZIONE..... | 8 |
| ART. 12. CONSIGLIERI..... | 8 |
| ART. 13. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI..... | 8 |
| ART. 14. GRUPPI CONSILIARI..... | 9 |
| ART. 15. COMMISSIONI..... | 10 |
| ART. 16. GIUNTA COMUNALE..... | 10 |
| ART. 17. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA..... | 10 |
| ART. 18. NOMINA DEGLI ASSESSORI..... | 10 |
| ART. 19. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA..... | 11 |
| ART. 20. ATTRIBUZIONI..... | 11 |
| ART. 21. DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI..... | 11 |
| ART. 22. IL SINDACO..... | 12 |
| ART. 23. COMPETENZE DEL SINDACO..... | 12 |
| ART. 24. LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO..... | 13 |
| ART. 25. VICESINDACO..... | 13 |
| TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELL'ENTE..... | 14 |
| ART. 26. PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE..... | 14 |
| ART. 27. IL SEGRETARIO COMUNALE..... | 14 |
| ART. 28. RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI..... | 14 |
| ART. 29. PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI..... | 14 |
| ART. 30. IL PERSONALE..... | 15 |
| TITOLO III - SERVIZI..... | 16 |
| ART. 31. FORME DI GESTIONE..... | 16 |
| ART. 32. GESTIONE IN ECONOMIA E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI..... | 16 |
| ART. 33. GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI..... | 16 |
| ART. 34. PARTECIPAZIONE A FORME SOCIETARIE..... | 16 |
| TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ..... | 17 |
| ART. 35. PRINCIPI E CRITERI..... | 17 |
| ART. 36. ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI..... | 17 |
| ART. 37. CONTROLLO DI GESTIONE..... | 17 |
| ART. 38. STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI..... | 17 |
| PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE..... | 18 |
| TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE..... | 18 |
| <i>Capo I - Organizzazione territoriale.....</i> | <i>18</i> |
| ART. 39. ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE..... | 18 |
| <i>Capo II - Forme collaborative.....</i> | <i>18</i> |
| ART. 40. PRINCIPI DI COOPERAZIONE..... | 18 |
| ART. 41. CONVENZIONI..... | 18 |
| ART. 42. ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI..... | 18 |
| ART. 43. ACCORDI DI PROGRAMMA..... | 18 |
| TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE..... | 19 |
| <i>Capo I - Diritto d'informazione e di accesso.....</i> | <i>19</i> |
| ART. 44. TITOLARITÀ DEI DIRITTI..... | 19 |
| ART. 45. DIRITTO DI INFORMAZIONE..... | 19 |
| ART. 46. DIRITTO DI ACCESSO..... | 19 |
| <i>Capo II - Associazionismo e partecipazione.....</i> | <i>19</i> |
| ART. 47. VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO..... | 19 |

| | | |
|--|---|-----------|
| ART. 48. | PARTECIPAZIONE AI BENI COMUNI E ALLE SCELTE CIVICHE | 20 |
| ART. 49. | COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE..... | 20 |
| ART. 50. | ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI..... | 20 |
| <i>Capo III - Istituto referendario.....</i> | | <i>21</i> |
| ART. 51. | REFERENDUM..... | 21 |
| TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA..... | | 22 |
| ART. 52. | STATUTO | 22 |
| ART. 53. | REVISIONE ED EFFICACIA DELLO STATUTO | 22 |

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1. PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Pontenure è Ente autonomo locale rappresentativo della comunità, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario, dalle leggi dello Stato Italiano e della Regione Emilia-Romagna.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2. TERRITORIO, SEDE E STEMMA DEL COMUNE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Pontenure e dalle seguenti frazioni: Muradello, Paderna e Valconasso, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. La modificazione della denominazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.
3. Il territorio del Comune si estende per km² 33,81. Confina con i Comuni di: Cadeo, Caorso, Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Piacenza, Podenzano, San Giorgio Piacentino, ed è quello risultante dal piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'ISTAT.
4. La sede comunale è fissata in via Moschini n. 16, nel capoluogo.
5. Le adunanze degli Organi Collegiali si svolgono nella sede comunale.
6. Per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
7. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome «PONTENURE».
8. Il Comune di Pontenure possiede uno stemma, che è costituito da tre dadi d'argento posti in campo rosso, uno posto sul registro superiore e due su quello inferiore, e un gonfalone, della forma prescritta, avente il drappo di color rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto, con l'iscrizione centrata in argento: «COMUNE DI PONTENURE». Le parti di metallo e i nastri sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo è inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento. Lo stemma è riconosciuto con Decreto del 13 gennaio 1931, allegato al presente Statuto.
9. Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze di carattere collettivo, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia sopra descritta, decorato con medaglia di bronzo al valor militare per la Lotta di Liberazione.
10. L'uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3. FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di pace proclamati dalla Costituzione italiana, nonché a quelli della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, all'amministrazione.
3. Il Comune di Pontenure, in particolare:
 - a. promuove la solidarietà della comunità al fine di superare ogni forma di disagio sociale, fisico e personale e di garantire un sistema di sicurezza collettiva;
 - b. promuove il valore sociale della famiglia nelle sue diverse espressioni, della maternità e della paternità, favorendo la concreta attuazione degli impegni di cura e di educazione dei figli;

- c. promuove l'affermazione di pari diritti e di opportunità sociali ed economiche tra i cittadini senza alcuna distinzione di genere;
 - d. garantisce il rispetto di libertà di coscienza, di espressione, di religione, di orientamento sessuale, d'identità di genere, di origine etnica, di condizioni personali, fisiche e sociali, di lingua e di opinioni politiche, contrastando qualsivoglia azione discriminatoria;
 - e. riconosce, coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la primarietà dell'investimento sociale e culturale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - f. promuove la valorizzazione della pace, dei diritti umani, della non violenza e della fratellanza fra i popoli;
 - g. garantisce la tutela delle minoranze etniche nel rispetto reciproco delle identità culturali, al fine di favorire l'integrazione e la convivenza;
 - h. individua nella sostenibilità e sicurezza ambientale un criterio imprescindibile per orientare ogni azione di sviluppo economico e sociale; tutela e valorizza le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche del territorio comunale, al fine di salvaguardare, anche in nome delle future generazioni, l'organico ed equilibrato assetto del territorio;
 - i. promuove la tutela, la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni storiche, artistiche e culturali locali nonché del patrimonio artistico, monumentale e architettonico;
 - j. riconosce l'acqua e l'aria come patrimonio dell'umanità, essenziali per tutti gli organismi viventi;
 - k. attua politiche per la tutela dei beni naturali e di rispetto degli equilibri ecologici, coordinando la propria azione con gli enti territorialmente competenti, promuovendo inoltre l'informazione, la comunicazione e l'educazione alla difesa di tali risorse fondamentali;
 - l. riconosce e promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - m. favorisce libere forme di aggregazione sociale e sostiene l'associazionismo in ogni sua forma promuovendone le iniziative; riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà e pluralismo; incentiva lo sviluppo delle attività sportive e ricreative;
 - n. promuove la tutela, la cura e la presenza sul proprio territorio degli animali. Il Comune condivide la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale.
4. Il Comune, nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e in conformità ai principi della Carta europea delle autonomie locali, promuove rapporti e forme di collaborazione con Enti locali, anche di altri Paesi, al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi dell'Unione europea e della cooperazione internazionale. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

ART. 4. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMUNALE

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo primario il soddisfacimento dei legittimi interessi e diritti dei cittadini.
2. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività del Comune devono essere improntate al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, informazione, efficienza, efficacia ed economicità nonché di semplificazione dei procedimenti e degli atti.

ART. 5. FORME DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE

1. Il Comune rispetta nella propria azione il principio di un armonico sviluppo di tutte le potenzialità culturali, sociali ed economiche, quale criterio di collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati.
2. Il Comune, per quanto di propria competenza, concorre alla formazione dei programmi e degli indirizzi generali dello Stato, della Regione Emilia-Romagna e dell'Unione Europea, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni e le loro forme associative, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e collaborazione secondo le rispettive competenze.

ART. 6. ALBO PRETORIO E INFORMAZIONE

1. Il Comune di Pontenure, al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicizzazione adeguata delle proprie attività, provvede alla pubblicazione nell'albo pretorio informatizzato del proprio sito istituzionale degli atti a rilevanza esterna del Comune, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza.

ART. 7. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura per tutti i cittadini e si conforma ai principi e alla normativa relativi alla trasparenza e alla prevenzione dei fenomeni di corruzione.
2. Il Comune adotta ogni forma di pubblicazione e istituisce il proprio sito al fine di permettere alla cittadinanza partecipazione e informazione sull'attività dell'Amministrazione.

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO

ART. 8. ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

ART. 9. CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione e la composizione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio è dotato di propria autonomia funzionale e organizzativa, disciplinata con Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali e alla Dirigenza. Il suddetto Regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento.
4. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti riconosciuti dalla comunità.
5. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie o gruppi di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

ART. 10. COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali utilizza il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 10 BIS. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(articolo introdotto con delibera di C.C. n. 26 del 30.09.2024)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, eletto durante la prima adunanza del Consiglio a scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei componenti in prima votazione ovvero a maggioranza assoluta in seconda votazione:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio, lo presiede e ne mantiene l'ordine;
 - b) predispose l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio su richiesta del Sindaco;
 - c) convoca il Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco o di 1/5 (un quinto) dei consiglieri, e ne formula l'ordine del giorno;
 - d) apre, dirige e dichiara chiusa la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;
 - e) ha facoltà di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio Comunale;
 - f) attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni.

2. Il Presidente del Consiglio promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio:
 - assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri circa le questioni sottoposte al Consiglio;
 - promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti che la legge, lo Statuto e i regolamenti prevedono per i Consiglieri Comunali;
 - propone l'eventuale costituzione delle Commissioni Consiliari;
 - coordina l'attività delle stesse per tutti gli atti che debbono essere sottoposti all'Assemblea;
 - promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - cura i rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico - finanziario.

ART. 11. CONVOCAZIONE
(articolo così sostituito con delibera di C.C. n. 26 del 30.09.2024)

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie e secondo le norme dell'apposito Regolamento. Il Consiglio è convocato dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In mancanza di Sindaco, dal Vicesindaco, in mancanza di Sindaco e Vicesindaco dall'Assessore più anziano per età. In mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi di legge.
3. Il Presidente coinvolge la Conferenza dei Capigruppo nella formazione dell'ordine del giorno del Consiglio e programma le sedute consiliari.

ART. 12. CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo *status* dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale e presentate nei modi di legge, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma di legge.
4. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe con scadenza definita per obiettivi programmatici o progetti specifici a singoli Consiglieri Comunali, purché non riguardino deleghe generali.
5. Le deleghe ai Consiglieri Comunali non legittimano la partecipazione alla Giunta Comunale e non comportano l'adozione di atti a rilevanza esterna.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la delega assegnata e il Consigliere è tenuto a relazionare al Consiglio Comunale l'esito della propria attività.

ART. 13. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
2. I Consiglieri rappresentano la comunità ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o che hanno espresso voto contrario a una proposta, richiedendo espressamente, in entrambi i casi, che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento, in modo che al Consigliere stesso sia garantita la massima facoltà di esercitare le proprie funzioni.
5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».
6. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b. presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni;
 - c. presentare istanza di sindacato ispettivo.

Il Sindaco, o gli Assessori delegati rispondono, entro 30 (trenta) giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.

7. Ogni Consigliere Comunale, conformemente alle modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:
 - a. dai Responsabili dei Servizi del Comune, dalle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b. dal Segretario Comunale e dalla direzione delle Aziende o Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa.
8. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.
9. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare da verbale.
10. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
11. I Consiglieri che, oltre ai casi previsti dalla legge, non intervengono a 3 (tre) sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco provvederà, ai sensi della normativa vigente, con comunicazione scritta, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
12. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 14. GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere che, per ogni lista, ha riportato la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
4. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 15. COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio delle proprie competenze, può avvalersi di Commissioni Consiliari che possono essere permanenti, oppure temporanee o speciali.
2. Il Regolamento delle Commissioni disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Ove si provveda a istituire Commissioni Consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo, la presidenza delle Commissioni viene attribuita a un rappresentante dell'opposizione consiliare.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine dell'attività dell'amministrazione. Il Regolamento di cui al comma 2 ne disciplina i poteri, la composizione e il funzionamento.
5. Compito delle Commissioni è l'esame di materie relative a questioni di carattere generale, o particolare, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale.

ART. 16. GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è organo d'impulso e di gestione amministrativa e collabora col Sindaco al governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
5. I Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale, nell'adottare i provvedimenti di competenza, devono uniformarsi agli indirizzi amministrativi definiti con deliberazione dalla Giunta Comunale, che è competente all'approvazione dei documenti che stabiliscono i requisiti per l'organizzazione dei servizi e per la realizzazione delle opere pubbliche.

ART. 17. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quanto stabilito dalla legge. Nella composizione della Giunta è garantita, a norma di legge, la presenza di entrambi i sessi. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, presiede l'Assessore più anziano di età.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Tutti gli Assessori possono essere di nomina extra-consiliare.
4. Gli Assessori extra-consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 18. NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, indicando le materie delegate ai medesimi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause d'ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo *status* dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinate dalla legge. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al 3° grado del Sindaco.
4. Oltre ai casi d'incompatibilità di cui al comma 3, non possono far parte della Giunta contemporaneamente gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.
5. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 19. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta comunale può adottare un proprio Regolamento interno.

ART. 20. ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e ha competenza generale a carattere residuale per gli atti che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto o dai regolamenti, del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi o altri organi istituzionali.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza attraverso provvedimenti deliberativi con i quali indica lo scopo e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, attribuite loro dalla legge e dallo Statuto.

ART. 21. DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
3. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e il Comune ne favorisce la diffusione. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa

alle sedute, qualora si trovi in uno dei casi d'incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale o suo delegato cura la pubblicazione dei verbali e degli atti all'albo pretorio.

ART. 22. IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e organo responsabile dell'amministrazione del Comune; esercita funzione di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione di atti.
2. Ha competenze e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi d'incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo *status* e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il Sindaco, nella prima seduta d'insediamento del Consiglio Comunale, presta giuramento secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere i doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 23. COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco adotta i provvedimenti di amministrazione attiva e di vigilanza consentiti dalla legge e dallo Statuto ed in particolare è competente nelle seguenti materie:
 - a. detiene la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b. detiene la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del Comune;
 - c. ha facoltà di delega nei casi consentiti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - d. coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - e. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f. convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - g. adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi;
 - h. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, nei casi in cui la legge non ne assegna la competenza alla Giunta;
 - i. provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e promuovendo la presenza di entrambi i sessi in funzione delle specifiche competenze, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni;
 - j. provvede a nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge.
 - k. esercita le funzioni a lui attribuite quale Ufficiale di Governo;
 - l. adotta le ordinanze di carattere contingibile e urgente secondo i criteri stabiliti dalla legge;
 - m. sovrintende alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - n. acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni e atti anche riservati;

- o. promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- p. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- q. può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e di ciò informa il Consiglio Comunale;
- r. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- s. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale, salvo coinvolgere la Giunta Comunale, e lo presiede ai sensi del Regolamento. Qualora una richiesta di convocazione sia formulata da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri, provvede in tal senso;
- t. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- u. esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dallo stesso, nei limiti previsti dalle leggi;
- v. propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- w. riceve le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 24. LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO

1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il Consiglio si esprime in ordine al documento presentato.

ART. 25. VICESINDACO

1. Il Sindaco, con l'atto di nomina della Giunta, individua un Assessore che assume la qualifica di Vice-sindaco, delegato a sostituire il Sindaco stesso in caso di assenza o d'impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vic-esindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE

ART. 26. PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai Responsabili degli Uffici e Servizi.
2. Nel rispetto della legge, del presente Statuto o dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità, economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ART. 27. IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune è dotato di Segretario Comunale che svolge le funzioni di coordinamento, controllo e programmazione coerentemente con la normativa vigente e con gli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale.
2. Il Sindaco definisce nell'atto di nomina le competenze specifiche del Segretario Comunale e promuove la gestione associata della medesima funzione.
3. Si riserva di nominare un Vicesegretario per i casi di assenza o impedimento del titolare.

ART. 28. RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dal presente Statuto e dall'ordinamento degli uffici e servizi, applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
2. In particolare è di competenza dei Responsabili dei servizi in cui rientra la relativa materia, quando siano attuativi di piani, di graduatorie e simili e quindi scaturiscano da valutazioni non eccedenti la discrezionalità tecnica:
 - a. la stipula dei contratti deliberati che facciano capo al rispettivo settore;
 - b. l'emaneazione di ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
 - c. l'adozione di atti che il Sindaco delega, nei casi previsti dalla legge, aventi contenuto gestionale;
 - d. l'individuazione dei Responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio, coordinandone le attività e verificando il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.
3. Nel settore delle opere pubbliche sono da intendersi di ordinaria gestione tutti gli atti successivi all'approvazione, con delibera della Giunta, del progetto e sue varianti e atti necessari per realizzarlo compiutamente, con esclusione dei provvedimenti in materia di controversie e risoluzioni, affidati alla competenza della Giunta Comunale.

ART. 29. PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a. organizzazione del lavoro sia per singoli atti, che per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b. analisi e individualizzazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 30. IL PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle attrezzature, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. Garantisce, in base alla normativa vigente, la rimozione degli ostacoli all'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e al presente Statuto.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di altri Enti pubblici, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza; analoga autorizzazione può essere concessa ai propri dipendenti, secondo criteri effettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e tali da escludere casi d'incompatibilità.
4. E' consentito il ricorso a contratti e incarichi di responsabilità a professionisti di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/2000 o successive modifiche normative, secondo le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi.

TITOLO III - SERVIZI

ART. 31. FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, nonché la promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi della legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme d'informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 32. GESTIONE IN ECONOMIA E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
2. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici sono affidati, con gara ad evidenza pubblica, in concessione a terzi. I rapporti tra il Comune e i gestori dei servizi pubblici sono regolati da contratti di servizio; in detti contratti sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, il canone da riconoscersi al Comune, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'Ente locale, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni di recesso anticipato dell'Ente locale.

ART. 33. GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Enti locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

ART. 34. PARTECIPAZIONE A FORME SOCIETARIE

1. Il Comune valuta nei limiti e requisiti di legge la possibilità di aderire a forme societarie per la gestione di servizi, acquisendo quote o partecipando all'amministrazione delle medesime.
2. Il Comune valuta pure la possibilità e la legittimità di costituire proprie società laddove si accertano le condizioni di economicità, efficienza, efficacia nella gestione e attua ogni forma di controllo sull'attività della medesima.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 35. PRINCIPI E CRITERI

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quanto previsto nell'apposito Regolamento di contabilità.
2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
4. Le norme regolamentari potranno disciplinare gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Organo di revisione, individuando forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'Organo di revisione e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

ART. 36. ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

1. La revisione economico-finanziaria è affidata a soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organo di revisione contabile avrà diritto di accesso agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze.

ART. 37. CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c. il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d. l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

ART. 38. STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI

1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti e i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27.07.2000, in tema di «Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente».
2. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
3. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Organizzazione territoriale

ART. 39. ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale, anche attraverso la costituzione dell'Unione di Comuni o altre forme di associazioni intercomunali.
2. Il Comune adegua e adotta i regolamenti e le disposizioni che disciplinano la fusione tra Comuni, laddove questa Amministrazione approvi l'indirizzo politico-amministrativo per l'attuazione della medesima.

Capo II - Forme collaborative

ART. 40. PRINCIPI DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Il Comune esercita compiti conoscitivi e informativi concernenti le proprie funzioni ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 41. CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 42. ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

1. Al fine di conseguire l'obiettivo fondamentale di promuovere processi di cooperazione strutturale tra comuni, per esercitare al meglio le funzioni proprie e le nuove funzioni che verranno trasferite con il decentramento amministrativo, il Comune promuove forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, nell'interesse dei cittadini, per una maggiore efficacia del governo locale, nel principio di sussidiarietà e adeguatezza.
2. L'assetto territoriale e delle funzioni terrà conto delle disposizioni statali e regionali dettate in materia.

ART. 43. ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'interazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Diritto d'informazione e di accesso

ART. 44. TITOLARITÀ DEI DIRITTI

1. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il Comune.
2. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto i diciotto anni:
 - a. abbia la residenza nel Comune;
 - b. eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
3. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 45. DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti e dei loro doveri in relazione ai procedimenti amministrativi.
2. A tale scopo il Consiglio Comunale adotta un unico Regolamento contenente la disciplina di esercizio dei diritti d'informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di proposta e svolgimento dei referendum.
3. Al fine di garantire la trasparenza, l'Amministrazione appresta i mezzi informativi necessari e promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, degli Enti e aziende dipendenti.
4. Allo scopo assicura, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, l'accesso agli atti del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, nei limiti stabiliti dalle leggi e con le modalità previste dai regolamenti.
5. Parimenti, con apposita clausola del capitolato o della convenzione, vengono individuati i documenti dei concessionari dei servizi comunali per i quali è assicurato l'accesso.

ART. 46. DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano sottoposti a limiti di divulgazione con particolare riferimento alla disciplina in materia di tutela della privacy.

Capo II - Associazionismo e partecipazione

ART. 47. VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e dei singoli volontari per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà e crescita civile.
3. La programmazione dei servizi pubblici tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, anche con il ricorso a convenzioni.
4. Il Comune può mettere a disposizione di Associazioni, o altri organismi privati, spazi, strutture, beni strumentali, contributi e servizi secondo criteri e modalità disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 48. PARTECIPAZIONE AI BENI COMUNI E ALLE SCELTE CIVICHE

1. La partecipazione dei cittadini, diritto che si esprime liberamente, è favorita anche attraverso le seguenti forme:
 - a. consulte, quali organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, fasce o gruppi di persone titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 44, Enti, istituzioni, individuati dal Consiglio Comunale nelle specifiche deliberazioni istitutive;
 - b. dibattito pubblico per la consultazione preordinata a grandi progettualità e ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale;
 - c. laboratori di cittadinanza attiva, ciascuno competente per singole aree tematiche, con funzioni consultive e di elaborazione di proposte, anche deliberative, da sottoporre all'Amministrazione Comunale. Possono organizzarsi in forma di *forum* tematici partecipati.
2. Le forme di attuazione del presente articolo potranno essere disciplinate con Regolamento, fermo restando che il Comune favorisce, anche attraverso la messa a disposizione di propri spazi e strumenti, l'espressione da parte dei cittadini di opinioni su decisioni, atti o attività dell'Amministrazione.

ART. 49. COMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

1. Il Comune favorisce l'istituzione di comitati di quartiere o di frazione, quali organismi di partecipazione su base decentrata, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.
2. Il Regolamento della partecipazione individua ambiti territoriali dei quartieri e delle frazioni in base alle tradizioni storiche e culturali, all'uniformità del tessuto urbano ed alla volontà dei cittadini.
3. I comitati di quartiere o di frazione, quali organismi spontanei di aggregazione dei cittadini residenti, sono riconosciuti nella loro veste rappresentativa delle istanze locali dal Consiglio Comunale che, in base alla presentazione di una richiesta formale di riconoscimento o di un atto costitutivo sottoscritti con firma autenticata dalla maggioranza dei cittadini residenti nel territorio di competenza, ne verifica preliminarmente la natura democratica e la rappresentatività.
4. I comitati di quartiere o di frazione riconosciuti dal Comune possono essere consultati dagli Organi comunali per gli aspetti concernenti il rispettivo territorio nonché per la formulazione di pareri e proposte in occasione dell'approvazione del bilancio comunale, degli strumenti urbanistici generali, del programma degli investimenti e per l'esame di argomenti di particolare rilevanza, con modalità di cui all'apposito Regolamento.

ART. 50. ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione in Segreteria.
3. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
4. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il *petitum* che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
5. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.
6. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse ed esaminate è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

7. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati entro 30 (trenta) giorni qualora non necessitino deliberazioni.
8. Il Sindaco dà comunicazione alla Giunta delle istanze, petizioni, e proposte presentate. Successivamente, nel caso si tratti di materia non rientrante nelle competenze della Giunta, ne assegna l'esame al Consiglio Comunale.
9. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, alle quali verrà data risposta scritta entro 30 (trenta) giorni qualora non necessitino di deliberazioni.
10. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Capo III - Istituto referendario

ART. 51. REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto e al Regolamento.
2. Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale e i cittadini stranieri che, alla data d'indizione del referendum, siano residenti nel territorio comunale da almeno 5 (cinque) anni, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbiano commesso reati che impediscono il diritto di voto in Italia.
3. Il referendum può essere richiesto da:
 - a. 15% (quindici per cento) dei cittadini aventi diritto al voto, come risulti dalle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a. lo Statuto e i Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale;
 - b. il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - c. gli strumenti di pianificazione urbanistica e piani per la loro attuazione;
 - d. gli atti relativi al personale del Comune;
 - e. i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - f. gli atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
 - g. le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei 5 (cinque) anni precedenti;
5. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.
6. Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato formato da 3 (tre) garanti ed eletto dal Consiglio Comunale.
7. Il Regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento del comitato dei garanti, determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento.
8. Il risultato del referendum consultivo costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli Organi Comunali. Il Consiglio Comunale deve esprimersi, con adeguata motivazione, sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum.

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 52. STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 53. REVISIONE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Le modificazioni del presente Statuto o la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inviato al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.